



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 166 / 2020

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., PER L'INSERIMENTO NELLO STRUMENTO URBANISTICO DEL PROGETTO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE (P.P.A.) DEL PARCO DEL LURA, ADOTTATA DAL COMUNE DI GUANZATE (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 23 DICEMBRE 2019. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI (S1.02)

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’Integrazione del PTR, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell’11 giugno 2014, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 32 del 06 agosto 2014 - Serie Avvisi e Concorsi.

Dato atto che:

- Il Comune aderisce al Consorzio Parco del Lura (Parco Locale di Interesse Sovracomunale – PLIS), al quale compete la pianificazione territoriale, la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, il P.P.A. è lo strumento più idoneo a meglio precisare le destinazioni urbanistiche e le regole per il governo del territorio del PLIS e a omogeneizzare le regole fra i diversi Comuni ad esso partecipanti.
- Il Consorzio Parco del Lura ha elaborato ai sensi del proprio Statuto il P.P.A. “Valle del torrente Lura”, di cui ha preso atto l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione di A.C. n. 20 del 17 dicembre 2018.

Atteso altresì che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09 febbraio 2019, è stato dato avvio al procedimento di variante al PGT, unitamente a quello di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. (dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., pubblicata sul BURL il 24/01/2008), individuando le Autorità procedente e competente per la VAS, i soggetti competenti e gli enti territorialmente interessati al procedimento, nonché le modalità di informazione e partecipazione.

- In data 22 maggio 2019 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 19006 del 16 maggio 2019, in occasione della citata Conferenza.
- E' stato emesso il Decreto di esclusione dalla VAS (provvedimento di Verifica n. 9555 del 12 luglio 2019) ed è stata data informazione circa la decisione (prot. n. 9556 del 12 luglio 2019).
- Il Decreto di esclusione (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT della quale formano parte integrante), è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23 dicembre 2019, il Comune ha adottato la variante al PGT in oggetto.
- Con nota n. 2529 del 20 febbraio 2020 (ricevuta dalla Provincia in pari data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 7592 del 27 febbraio 2020, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva lettera n. 14618 del 07 maggio 2020 è stato richiesto al Comune di produrre integrazioni alla documentazione, che il medesimo ha trasmesso con nota n. 5736 dell'11 maggio 2020 (pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale stessa data, registrata al protocollo Provinciale n. 14913).
- A seguito di intercorsi telefonici, con mail in data 26 agosto 2020, è stata chiesta la disponibilità al Comune per un incontro di confronto con la Provincia in merito all'istruttoria in corso da tenersi il 2 settembre 2020 (confermata dal Comune il giorno stesso).
- L'incontro ha avuto luogo con collegamento da remoto mediante utilizzo di piattaforma informatica, e dello stesso è stato redatto il verbale, trasmesso al Comune, al Parco del Torrente Lura e al Progettista della variante urbanistica in data 2 settembre 2020 tramite posta elettronica.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico in oggetto, alla data di avvio del procedimento, risultava essere il giorno 18 giugno 2020.

Dato atto tuttavia che:

- In virtù dell'entrata in vigore, dal 17 marzo 2020, del D.L. n. 18 di pari data "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" (convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27), che all'art. 103, comma 1, recita: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la*

medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, omissis”, così come modificato dal D.L. 08 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”, che all’art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza” , comma 1, recita: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio 2020;”, il termine di conclusione del procedimento in oggetto viene differito all’8 settembre 2020.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell’Integrazione del PTR.
- L’approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all’Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il Comune di Guanzate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 11.06.2014, pubblicato sul BURL n. 32 del 06 agosto 2014.

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante in valutazione prevede nuove aree in ampliamento del PLIS del Parco del Lura nel territorio comunale di Guanzate.

La Variante apporta modifiche al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

1.3 Le aree urbanizzate, il tessuto urbano consolidato e la rete ecologica

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

La presente variante non modifica la superficie dell'Area Urbanizzata rispetto a quella computata nel PGT vigente in relazione a previsioni che interessano aree attualmente inserite nella Rete Ecologica.

Le aree interessate dagli ampliamenti del perimetro del PLIS del Lura appartengono già alla rete ecologica individuata dal PGT e non determinano nuovo consumo di suolo ai sensi dell'art.38 del PTCP.

1.4 I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

Il PTCP individua nella cartografia di piano gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse sovracomunale già istituiti.

Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS e per il successivo riconoscimento del loro interesse sovracomunale alla luce dei seguenti criteri:

- a) la conclusione, successivamente all'approvazione del PTCP, delle iniziative in atto;
- b) l'assenso dei Comuni coinvolti;
- c) la localizzazione dell'ambito territoriale nel contesto degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale;
- d) l'indicazione di progetti strategici che comportino un impegno congiunto e coordinato da parte di più soggetti istituzionali e con particolare attenzione al coinvolgimento attivo del mondo agricolo.

Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte degli enti gestori dei PLIS già esistenti.

Il riconoscimento di nuovi PLIS da parte della Provincia rappresenta automatica variante al PTCP.

A seguito dell'attuazione della Variante, l'incremento della superficie delle aree appartenenti al PLIS passa da 2.479.520 mq a 2.504.529 mq corrispondente allo 1,008% circa.

La previsione si ritiene compatibile con i contenuti del PTCP.

A titolo collaborativo si ricorda che dovrà essere attivata la procedura di riconoscimento dell'ampliamento come previsto dalla DGR 12 dicembre 2007 n. 8/6148.

Nell'incontro tenutosi il 2 settembre 2020 la Provincia ha esaminato i seguenti aspetti.

a) Area a standard per attrezzature tecnologiche

Ha evidenziato che la variante propone di inserire nel PLIS l'area naturale adiacente al cimitero, classificata dal PGT a servizi (aree per attrezzature tecnologiche – antenne per telefonia mobile). La previsione non parrebbe compatibile con i contenuti della dgr 12.12.2007 n. 8/6148, secondo la quale: *“Non possono essere riconosciuti PLIS in aree a valenza comunale come i parchi cittadini, o aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovralocale. In via del tutto eccezionale possono essere inclusi nei PLIS piccoli lotti edificati*

interclusi, solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei storici d'antica formazione che sono parte fondante delle motivazioni che sottendono il PLIS. E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se è prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma”. Ciò premesso ha avanzato al Comune due possibili alternative per superare tale criticità:

1. mantenere l'area all'interno del PLIS riportandola ad un azionamento coerente con quelli ammessi nella dgr 8/6148 e mantenendo l'indicazione del manufatto tecnologico con l'eventuale immediato intorno;
2. escludere l'area dal PLIS, mantenendone la destinazione a standard.

Il Comune, prendendo atto di quanto esposto, si è riservato di valutare la scelta maggiormente coerente anche con le finalità della Variante stessa.

b) Area in adiacenza al Cinq-Fò

Ha evidenziato alcune discordanze nella destinazione funzionale di alcune aree situate in via San Giuseppe rappresentate nella tavola 3 del PPA e la tavola del Piano delle Regole della Variante: il PdR individua un'area a servizi lungo il torrente, solo in parte prevista nella tavola del PPA come Parco Urbano Territoriale. Il PPA prevede invece un ampliamento del Parco Urbano Territoriale, in aree classificate dal PdR vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/14, come *“Comparti boscati complementari alla attività agricole”*, riconducibili alla definizione di *“Superficie agricola e naturale”* contenuta nel Cap. 4 dell'Integrazione del PTR.

All'interno delle aree a Parco Urbano e Territoriale, il comma 3 dell'art. 21 delle norme del PPA, al quale norme di PGT rimanda, ammette la realizzazione *“di vasche, terrapieni, modellazione di campi da gioco, recinzioni, strutture di servizio alla zona, quali chioschi informativi, servizi igienici, attrezzature sportive e ricreative di supporto compatibili con il Parco, strutture coperte anche di tipo stagionale quali tensostrutture o strutture reticolari, pergolati, o altre attrezzature di interesse pubblico”*, occorre rendere coerenti gli elaborati cartografici del PPA e quelli della Variante, facendo prevalere, quale normativa maggiormente restrittiva, quella della rete ecologica del PTCP. Viceversa dovrà essere garantito il bilancio ecologico quali-quantitativo come definito nella LR 31/14. Il Comune ha concordato con la norma di prevalenza. Riguardo a queste aree ha illustrato un'osservazione pervenuta da parte di un privato finalizzata a stralciare dal perimetro del PLIS un'area prospettante via San Giuseppe, secondo due differenti proposte, chiedendo alla Provincia se vi siano motivi ostativi all'eventuale accoglimento dell'osservazione.

Essendo l'area all'interno del PLIS ma destinata a servizi e pertanto già trasformabile, la Provincia non ha ravvisato criticità in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

1.5 La componente geologica, idrogeologica e sismica

La variante proposta riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Il Comune dovrà trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità (Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione - Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011).

Si ricorda a titolo collaborativo che:

- *l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 15 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.*
- *le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.*

2 Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.**

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) **attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23 dicembre 2019 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:**

1. *La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP*

1.1 *Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante*

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.2 *I Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)*

Nell'incontro tenutosi il 2 settembre u.s., la Provincia ha espresso alcune considerazioni riguardo alla seguente area.

Area in adiacenza al Cinq-Fò

Ha evidenziato alcune discordanze nella destinazione funzionale di alcune aree situate in via San Giuseppe rappresentate nella tavola 3 del PPA e la tavola del Piano delle Regole della Variante: il PdR individua un'area a servizi lungo il torrente, solo in parte prevista nella tavola del PPA come Parco Urbano Territoriale. Il PPA prevede invece un ampliamento del Parco Urbano Territoriale, in aree classificate dal PdR vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/14, come "*Comparti boscati complementari alla attività agricole*", riconducibili alla definizione di "*Superficie agricola e naturale*" contenuta nel Cap. 4 dell'Integrazione del PTR.

All'interno delle aree a Parco Urbano e Territoriale, il comma 3 dell'art. 21 delle norme del PPA, al quale norme di PGT rimanda, ammette la realizzazione "di vasche, terrapieni, modellazione di campi da gioco, recinzioni, strutture di servizio alla zona, quali chioschi informativi, servizi igienici, attrezzature sportive e ricreative di supporto compatibili con il Parco, strutture coperte anche di tipo stagionale quali tensostrutture o strutture reticolari, pergolati, o altre attrezzature di interesse pubblico" occorre rendere coerenti gli elaborati cartografici del PPA e quelli della Variante, facendo prevalere, quale normativa maggiormente restrittiva, quella della rete ecologica del PTCP. Viceversa dovrà essere garantito il bilancio ecologico quali-quantitativo come definito nella LR 31/14.

2 *Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)*

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

A titolo collaborativo si ricorda che dovrà essere attivata la procedura di riconoscimento dell'ampliamento come previsto dalla DGR 12 dicembre 2007 n. 8/6148.

Nell'incontro tenutosi il 2 settembre u.s., la Provincia ha espresso alcune considerazioni riguardo alla seguente area.

a) Area a standard per attrezzature tecnologiche

Atteso che la previsione della variante di inserire nel PLIS l'area naturale adiacente al cimitero, classificata dal PGT a servizi (aree per attrezzature tecnologiche – antenne per telefonia mobile). non parrebbe compatibile con i contenuti della dgr 12.12.2007 n. 8/6148, secondo la quale: *“Non possono essere riconosciuti PLIS in aree a valenza comunale come i parchi cittadini, o aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovracomunale. In via del tutto eccezionale possono essere inclusi nei PLIS piccoli lotti edificati interclusi, solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei storici d'antica formazione che sono parte fondante delle motivazioni che sottendono il PLIS. E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se è prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma”, si propongono due possibili alternative per superare tale criticità:*

- 1. mantenere l'area all'interno del PLIS riportandola ad un azionamento coerente con quelli ammessi nella dgr 8/6148 e mantenendo l'indicazione del manufatto tecnologico con l'eventuale immediato intorno;***
- 2. escludere l'area dal PLIS, mantenendone la destinazione a standard.***

1.2 La componente geologica, idrogeologica e sismica

- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 15 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.
- le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;

- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1. I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Gli interventi previsti dalla variante risultano conformi ai criteri dell'Integrazione del PTR in quanto non comportano consumo di suolo.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23 dicembre 2019 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 03/09/2020

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)